

N. R.G. 2951/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Ester Rita Difrancesco,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2951/2017**, promossa da:

IMMORDINO GIUSEPPE, (C.F. **MMRGPP68S20L682J**), domiciliato in Corso Vittorio Emanuele
n. 161, Caltanissetta; rappresentato e difeso dall'avv. Dell'Utri Massimo, giusta procura in atti;

ATTORE OPPONENTE

contro

IMMORDINO CALOGERO FELICE (C.F. **MMRCGR65A19L959R**), n.q. di legale rappresentante
della società **GRANAI SICILIANI SRL** (C.F. **01822320857**), domiciliato in via Nazario Sauro n. 74,
Villalba (CL) 39 90139 PALERMO; rappresentato e difeso dagli avv.ti Piazza Nicola, Strano Valeria e
Mendola Rosa, giusta procura in atti.

CONVENUTO OPPOSTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto



Con atto di citazione, notificato in data 24.11.2017, IMMORDINO Giuseppe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 449/2017, emesso il 03.10.2017 dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di IMMORDINO Calogero Felice nella qualità di socio e legale rappresentante p.t. della società Granai Siciliani s.r.l., la somma di € 83.748,82 oltre interessi e spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.04.2018, si costituiva in giudizio IMMORDINO Calogero Felice, contestando l'opposizione proposta e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza del 30.05.2018 il Giudice, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale delle Imprese, invitava le parti a precisare le conclusioni.

All'udienza del 03.07.2019 le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Ciò premesso, ritiene questo Tribunale di essere incompetente, per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa.

Invero ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012, in relazione alla competenza per materia delle sezioni specializzate, [...] *le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti*



inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

Il credito per cui è stato concesso decreto ingiuntivo trova fondamento nel lodo arbitrale emesso in data 08.09.2017 dall'Arbitro Unico, avv. Calogero Buscarino, con il quale, tra le altre statuizioni, è stato dichiarato l'obbligo del sig. Immordino Giuseppe di versare la somma di € 83.748,82 oltre interessi alla società Granai Siciliani s.r.l., in quanto responsabile ex art. 2476 c.c. per illeciti commessi al tempo in cui ricopriva la carica di amministratore della suddetta società

La controversia *de qua*, pertanto, riguardando un credito accertato in sede arbitrale e nascente da azione di responsabilità esercitata ex art. 2476 c.c. nei confronti di un amministratore di società a responsabilità limitata, rientra nell'ambito della competenza del Tribunale delle Imprese.

Quanto al profilo dell'individuazione della sezione competente, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012, la cognizione spetta alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Palermo.

Il vizio di incompetenza, nel caso di specie, non discende da un "errore" del debitore ingiunto, ma da una violazione delle disposizioni sulle regole di competenza posta in essere dal creditore in fase di ricorso per ingiunzione.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Le spese processuali vanno poste a carico di parte opposta, in quanto soccombente, e vanno complessivamente liquidate in favore di IMMORDINO Giuseppe, in € 406,50 per spese, ed € 4.015,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, in applicazione dei parametri minimi previsti in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.

P.Q.M.



Dichiara che la causa rientra nella competenza della sezione specializzata del Tribunale di Palermo, dinanzi al quale dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi decorrenti per entrambe le parti dalla comunicazione del presente provvedimento;

revoca il decreto ingiuntivo n. 449/2017, emesso il 03.10.2017 dal Tribunale di Caltanissetta;

condanna IMMORDINO Calogero Felice alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente IMMORDINO Giuseppe, che liquida in complessivi € 406,50 per spese, ed € 4.015,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.

Caltanissetta, 29.10.2019

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

